



CITTÀ DI IMOLA

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

- Approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 7.04.2005, esecutiva
- Modificato con deliberazione C.C. n. 80 del 14.05.2007, esecutiva
- Modificato con deliberazione C.C. n. 189 del 14.11.2012, esecutiva.

INDICE

Art. 1 - Profili istituzionali	pag. 3
Art. 2 - Valori etici e culturali	pag. 3
Art. 3 - Competenze del Sindaco	pag. 3
Art. 4 - Tutela degli animali	pag. 3
Art. 5 – Definizioni	pag. 3
Art. 6 - Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 7 – Esclusioni	pag. 4
Art. 8 - Detenzione di animali	pag. 4
Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere di animali	pag. 4
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	pag. 5
Art. 11 - Abbandono di animali	pag. 6
Art. 12 - Avvelenamento di animali	pag. 6
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	pag. 6
Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali	pag. 7
Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	pag. 7
Art. 16 - Esposizione di animali	pag. 7
Art. 17 – Circhi equestri, mostre ed esposizioni di animali	pag. 8
Art. 17 bis - Domanda di attendamento di circhi o mostre itineranti	pag. 10
Art. 18 - Inumazione di animali	pag. 11
Art. 19 - Tutela della popolazione canina	pag. 11
Art. 20 - Attività motoria	pag. 11
Art. 21 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri	pag. 12
Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag. 12
Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici	pag. 12
Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi	pag. 13
Art. 25 - Rinuncia di proprietà	pag. 13
Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina	pag. 13
Art. 27 - Cura delle colonie feline	pag. 14
Art. 28 - Controllo dei colombi in ambito urbano	pag. 14
Art. 29 – Sanzioni	pag. 15
Art. 30 – Vigilanza	pag. 16
Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	pag. 16

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Imola, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
4. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la tutela e la convivenza delle specie animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zoologico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Annualmente il Comune convoca un incontro con le associazioni, enti, soggetti addetti alla sorveglianza e privati cittadini interessati, al fine di valutare lo stato di applicazione del presente Regolamento.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune, in base alle norme vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 "*Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*" e al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*", nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali di cui all'art. 5 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 7- Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
- b) all'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Nell'aggregato urbano è consentito tenere unicamente animali di affezione. Chi detiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica, etologica e comportamentale.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono accudirli secondo la specie e la razza alla quale appartengono nonché adottare tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.

3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, devono essere garantite costantemente adeguate condizioni di benessere, ivi compresa la regolare pulizia degli spazi di dimora, curando inoltre che l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono detenuti siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.

4. E' vietato tenere animali di proprietà all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

6. Per le specie selvatiche ed esotiche protette, la detenzione è vincolata al possesso del certificato di origine e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali e delle norme nazionali che ne consentono la detenzione.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

2. E' altresì vietata qualsiasi altra azione che possa nuocere al benessere degli animali ed in particolare:

- a) è vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici;
- b) è vietato tenere animali segregati e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali affini e compatibili con la loro specie;

- c) è vietato segregare animali per un periodo di tempo prolungato in contenitori o scatole anche se poste all'interno di un'abitazione; le terrazze e i balconi non possono essere considerati come luoghi di ricovero prolungato o permanente di animali se non adeguatamente attrezzati.
 - d) è vietato detenere animali in gabbia quando non sia strettamente necessario o in altri casi particolari ad esclusione dei volatili.
 - e) è vietato addestrare animali per la guardia e per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, con l'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, con punte, ecc., in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
 - f) è vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive;
 - g) è vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
 - h) è vietata su tutto il territorio comunale la colorazione degli animali ad eccezione della colorazione degli uccelli finalizzata al mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto, con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare nell'alimentazione.
 - i) è vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, su autoveicoli inidonei secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della strada e detenerli in qualsiasi autoveicolo fermo esposto al sole. E' altresì vietato trasportare animali su ciclomotori e motoveicoli a due ruote.
 - j) è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
 - k) è vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
 - l) è vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.
3. Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità degli animali di tutte le specie deve essere eseguito da un medico veterinario ed opportunamente certificato.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare, su tutto il territorio comunale sono sottoposte alla speciale tutela di cui all'art.8 del regolamento approvato con D.P.R. 8.9.1997, n.357 tutte le specie di animali inserite nell'allegato D, lettera a), dello stesso DPR, in quanto trattasi di specie che richiedono una protezione rigorosa, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli nati, sia che si tratti di uova che di larve. Sono inoltre sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui le specie stesse risultano legate per la sopravvivenza.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' fatto divieto al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. Per l'abbandono si applica la sanzione amministrativa prevista all'art.30, 1° comma – lett. e) della Legge Regionale n.27/2000, fatte salve eventuali responsabilità penali o violazione di norme di rango superiore.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni (art.61, lett. a della L.R. n.8/1994) e fatte salve eventuali responsabilità penali (artt. 638 e 674 C.P.), preparare, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche o bocconi avvelenati o altro materiale che possa essere ingerito dagli animali contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare con tempestività all'Amministrazione tramite il servizio Veterinario dell'AUSL, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, devono essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatesi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente può emanare provvedimenti di limitazione delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.

4. Il Sindaco con propria ordinanza determina le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che deve essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Imola, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

2. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, i gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in appositi contenitori.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.

5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali, purché i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto disposto dalle norme del Nuovo Codice della Strada.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale di offrire, cedere, regalare o cedere in uso animali, sia cuccioli che adulti, in premio vincita o ricompensa di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per un periodo massimo fino a 10 giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 16 - Esposizione di animali

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale devono essere sempre riparati dal sole, da luce elettrica diretta, essere provvisti di acqua e in adeguate condizioni igieniche. Agli animali deve essere garantita la somministrazione del cibo necessario per il loro benessere. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali non è consentita per più di quattro ore consecutive.

2. L'esposizione di volatili deve avvenire in gabbie di dimensioni tali da garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili e comunque non inferiori alle seguenti misure:

a) fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia devono essere di tre volte, ed un lato di due, superiori rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

3. L'esposizione di ittiofauna deve avvenire in acquari la cui lunghezza minima deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande. Oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai precedenti comma, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per un periodo massimo fino a 10 giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

5. E' sempre vietato l'utilizzo o l'esposizione di animali a titolo di richiamo o attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

Art. 17 Circhi equestri, mostre ed esposizioni di animali

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dalla Commissione Scientifica CITES (aprile 2006) e, segnatamente: Elefanti (tutte le specie); Felini (tutte le specie); Orsi (tutte le specie); Lupi (tutte le specie); Primati (tutte le specie); Rinoceronti (tutte le specie); Ippopotami (tutte le specie), Giraffe; Foche (tutte le specie); Otarie e Leoni Marini; Cetacei (tutte le specie); Rettili (tutte le specie).

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture autorizzate.

3. Preso atto delle Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti redatto dalla **Commissione Scientifica CITES** del Ministero dell'Ambiente (**Aprile 2006**), sull'intero territorio comunale è consentito l'attendamento ai circhi ed alle mostre itineranti aventi al seguito animali unicamente nati in cattività ed appartenenti esclusivamente alle seguenti specie, nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

a) **Camelidi** (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).

b) **Zebre**: Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno a strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere, comunque, la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali.

c) **Bisonti, bufali ed altri bovidi/struzzi e altri ratiti**: Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

4. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, è fatto divieto ai circhi di effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari. Alcun animale al seguito del circo o della mostra itinerante può, inoltre, essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

5. Tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono, inoltre, disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

6. È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 *bis* ss. del Codice Penale.

7. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

8. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo, nonché limitare il rischio di fuga degli animali.

9. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

10. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Tale divieto non si applica per manifestazioni organizzate da Associazioni di cui all'art. 1 della L.R. 27/2000 finalizzate alla promozione delle adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero.

Art 17 bis Domanda di attendamento di circhi o mostre itineranti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, i circhi che vogliono ottenere l'autorizzazione ad attendarsi con animali al seguito ed anche ad effettuare spettacoli utilizzando animali, devono presentare al Comune, unitamente alla richiesta di concessione del plateatico, una scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo la modulistica indicata dal Comune. Tale scheda verrà trasmessa dal Comune all'Azienda U.S.L. per l'istruttoria di competenza.

2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita al Comune, che ne trasmette copia all'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio del nulla osta da parte del competente Servizio Veterinario. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- b) estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
- c) nominativo e recapiti del veterinario di riferimento, incaricato di garantire l'assistenza veterinaria in maniera continuativa durante la sosta del circo sul territorio comunale;
- d) elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
- e) dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) elenco completo, aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- g) planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
- h) elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n. 532/92 e successive modifiche o integrazioni;
- i) piano di emergenza in caso di fuga;
- j) dichiarazione di adeguatezza delle strutture rispetto a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 647/07 di attuazione della Legge Regionale n. 5/2005;
- k) dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;
- l) piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e, comunque, delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- m) autorizzazione prefettizia.

3. Entro 45 giorni dalla ricezione della scheda di cui al comma 1, l'Azienda U.S.L. dovrà comunicare al Comune eventuali integrazioni da richiedere al circo che risulterà assegnatario dell'area. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività del circo, è disciplinata dal regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 15/4/2004 e successive modifiche.

4. A seguito dell'attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio Veterinario dell'AUSL effettuerà l'attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di benessere e di salute degli animali, nonché del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.

Qualora, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non fossero adeguate a quanto prescritto e tali carenze non fossero sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, nonché si riscontrassero difformità in merito alle specie animali detenute e precedentemente comunicate, il Comune, su segnalazione del Servizio Veterinario dell'AUSL ed al fine di garantire la tutela e il benessere degli animali, potrà emettere un'ordinanza di sospensione dell'attività, per la parte riferita agli animali.

Art. 18 - Inumazione di animali

1. Gli animali di proprietà deceduti devono essere conferiti presso l'apposita struttura Comunale o inumati in un'area preventivamente ed appositamente individuata ed attrezzata dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Tutela della popolazione canina

1. Il Comune di Imola promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000, in particolare relativamente a:

interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Ausl, associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina; realizzazione, risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e promozione dell'informazione.

Interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.

Art. 20 - Attività motoria

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. E' permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa al suolo o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza non inferiore a metri 4 ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di poter raggiungere il riparo, il contenitore dell'acqua e del cibo. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 21 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. Qualora i cani vengano detenuti permanentemente o per periodi prolungati all'interno di recinti o box, tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico-sanitario, garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane e comunque deve avere una superficie minima non inferiore ai 9 (nove) mq nonché una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Deve avere una parte ombreggiata con tettoia di dimensioni almeno doppie rispetto alla grandezza della cuccia, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere sopraelevata dal suolo di almeno 5 (cinque) centimetri e fabbricata con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di almeno 3 (tre) mq.

Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.

2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 4, è fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

4. L'Amministrazione comunale provvede all'individuazione di aree da destinarsi allo sgambamento e socializzazione dei cani, provvedendo alla loro recinzione. Tali aree sono segnalate con apposita cartellonistica, ed attrezzate con abbeveratoi e cestini per la raccolta dei rifiuti.

5. Nelle aree di cui al precedente comma 4, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la responsabilità degli accompagnatori, affinché non determinino danni a piante, animali o strutture presenti.

Art. 23 - Accesso degli animali negli esercizi e negli uffici pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell'autorità sanitaria per le tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e l'apposita museruola ai sensi del D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia veterinaria", avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 24 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. E' vietato abbandonare in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.
3. I proprietari o detentori di cani con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani ed hanno altresì l'obbligo di portare al seguito la paletta o sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato a quell'uso per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi. Tali strumenti devono essere mostrati a richiesta agli addetti alla vigilanza.
4. L'Amministrazione Comunale si impegna a favorire la raccolta delle deiezioni canine attraverso opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la raccolta degli escrementi.
5. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche per le aree di cui all'art. 22, comma 4.

Art. 25 - Rinuncia di proprietà

1. Il proprietario del cane che intende avvalersi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art.12 della L.R. 27/2000, deve fornire adeguata motivazione e documentazione. L'accoglimento della richiesta, previa verifica del Comune è comunque subordinata e gestita mediante "liste di attesa e per particolari situazioni di priorità per far fronte ad emergenze".
2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, risulti ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emette motivato provvedimento che vieta la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Art. 26 - Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000. In particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, il Comune:
 - a) assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio;
 - b) supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio Veterinario dell'AUSL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
 - c) vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà;
 - d) consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati motivi sanitari ed effettuata con sistemi incruenti e vieta il loro utilizzo o cessione per scopi di sperimentazione;

e) vigila affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n.320/1954 e con le modalità previste all'art. 22, 4° comma della L. R. n.27/2000;

f) punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.

2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti.

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.

Art. 27 - Cura delle colonie feline

1. La cura e il sostentamento delle colonie feline è affidato in gestione dal Comune a soggetto appositamente individuato. Il gestore delle colonie individua un responsabile per ogni colonia tra volontari che si rendono disponibili.

Dell'operato e della formazione dei responsabili delle colonie resta responsabile il gestore.

Il Comune rilascerà ai volontari incaricati dal gestore un apposito tesserino di riconoscimento.

2. Ai volontari deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I volontari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

3. L'accesso dei volontari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i volontari sottopongono e demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuovono le azioni necessarie.

Art. 28 - Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero, tranne nelle aree individuate dall'Amministrazione comunale ed opportunamente segnalate, espressamente dedicate all'alimentazione degli stessi;

b) è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene Pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.

Art. 29 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 8, 9 (comma 2), 11 (comma 1), 14, 15, 16, 20 (comma 2) e 21 si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
3. Relativamente agli artt. 16 (commi 2 e 3), 20 e 21, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture, le sanzioni si applicano dopo un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Il mancato adeguamento a quanto previsto dagli artt. 20 e 21 entro 45 giorni dalla contestazione della violazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura del doppio di quanto previsto dal precedente comma 2, nonché l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro degli animali e la loro custodia a spese del proprietario, nelle strutture comunali di ricovero.
4. La violazione di quanto stabilito dall'art. 17, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.
5. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 12, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 500,00.
6. Per le inosservanze agli artt.: 22, 23 (comma 2), e 28 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.
7. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 24, si applica la sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00.
8. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma da € 100,00 a € 495,00.
9. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Servizio Ambiente, il quale riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n.689/1981 e sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
10. Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione degli interessati.
11. Ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
12. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art.11 della Legge n.689/1981.

Art. 30 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, per quanto di loro competenza, i medici veterinari del Servizio Veterinario dell'Azienda USL il personale medico, veterinario e tecnico del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda USL, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti Cinofili, e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Le guardie zoofile dell'E.N.P.A., gli Agenti giurati volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 e sue modificazioni, abilitate a ciò dalle norme vigenti e le Guardie Ecologiche Volontarie, a loro volta, sono incaricate di far rispettare il presente regolamento, previa convenzione con il Comune (ai sensi degli artt. 14 e 24 della L.R. n.27/2000).

Art. 31 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.